



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

Prot. n° 8508 / 2008

“SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITA’ LAVORATIVE 2 ”

Il Responsabile del Servizio “Altri servizi Produttivi”

Premesso:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.155 del 26-06-2008, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto,

- Il regolamento (CE) N. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis) pubblicato sulla GUCE del 28-12-2006 – L 379;

Pubblica il seguente Bando:

Art. 1 -Finalità e obiettivi

L’intervento sostiene lo sviluppo ed il miglioramento del sistema produttivo locale mediante azioni di sostegno alla imprenditorialità al fine di qualificare l’offerta di prodotti e servizi con conseguente accrescimento del tasso di occupabilità. Gli obiettivi principali del bando sono:

- L’incremento di un’occupazione stabile e di qualità.
- La promozione delle pari opportunità in generale e, in particolare, dell’accesso e della partecipazione delle donne al mondo del lavoro dipendente.
- Il contrasto alle forme di esclusione sociale derivanti dalla precarizzazione dei rapporti contrattuali di lavoro.

Art. 2 - Risorse disponibili e disponibilità finanziaria

All’attuazione del presente bando si farà fronte con la dotazione finanziaria di ad Euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00) all’intervento 1-12-6-5 così come previsto in Bilancio comunale.

Art. 3 – Destinatari

Le domande di concessione del contributo previsto dal presente Bando, possono essere presentate da imprese, lavoratori autonomi e/o studi professionali con sede legale ed operativa sull'intero territorio della Basilicata che instaurano un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino residente nel Comune di Viggiano alla data di pubblicazione del presente bando.

Possono accedere al bando le imprese che rientrano nella definizione del reg. CE n. 364/2004 che modifica il reg. CE n. 70/2001, le quali non hanno cessato o sospeso la propria attività e che risultino essere iscritte nel relativo registro di categoria presso la CCIAA .

Possono accedere inoltre i lavoratori autonomi che non abbiano cessato o sospeso la propria attività ed essere regolarmente iscritti al relativo Albo o Ordine Professionale .

Le imprese ed i lavoratori autonomi sopra individuati non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né tanto meno devono trovarsi nella condizione di inizio di tali procedure.

Inoltre, non devono aver commesso gravi infrazioni e violazioni, relativamente alle norme in materia di sicurezza, alle norme in materia di rapporti di lavoro, alle norme relative al pagamento di imposte e tasse nonché in materia di contributi e pagamenti previdenziali.

Art. 4 - Oggetto dell'aiuto

Possono formare oggetto di agevolazione esclusivamente:

- a. Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- b. la trasformazione di un contratto a tempo determinato, di apprendistato e/o di inserimento, in un contratto a tempo indeterminato (*contratti in corso o terminati alla data di pubblicazione del bando*).
- c. La trasformazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da part-time a full-time.
- d. Le assunzioni, non vincolate al richiedente (*titolare d'impresa nel caso di ditta individuale, cariche con poteri direttivi e di rappresentanza per i soci di imprese in forma societaria*) da rapporto di coniugio e di parentela ed affinità entro il terzo grado .

Art. 5 – Modalità di assunzione

Le imprese che vorranno beneficiare del contributo di cui al presente bando dovranno assumere secondo le seguenti tipologie di contratto:

- a. Contratto a tempo indeterminato;
- b. Contratto a tempo indeterminato, di quanti abbiano ultimato un rapporto lavorativo a seguito di contratto di apprendistato.
- c. Contratto a tempo indeterminato, di quanti abbiano ultimato un rapporto lavorativo a seguito di contratto di inserimento;
- d. Trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Le assunzioni possono essere effettuate in full-time o part-time, in quest'ultimo caso, l'entità degli aiuti è ridotta in proporzione all'orario di lavoro previsto nel contratto di assunzione applicato.

Le imprese, dovranno garantire l'assunzione salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

Sono ammissibili ad agevolazione le iniziative di assunzione di unità lavorative presso le strutture produttive del richiedente ubicate all'interno del *territorio regionale*.

Le imprese beneficiarie si impegnano a mantenere l'organico così come dichiarato alla data di presentazione della domanda ed a mantenerlo sino alla data prescritta per le unità lavoro da assumere.

Art. 6 - Programmazione e disciplina degli interventi – Aiuti dello Stato

A beneficiare del contributo comunale saranno le imprese commerciali, artigiane, industriali, turistiche, agricole, dei servizi, nonché i lavoratori autonomi, le cooperative, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso e le normative comunitarie e regionali vigenti in materia, i contributi sono cumulabili con altri benefici a condizione che l'impresa non superi la quota "*De minimis*", di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006, pubblicato sulla G.U.C.E. del 28/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, pari attualmente al corrispettivo di € 200.000,00 percepiti nell'arco di tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti.

Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all'esercizio finanziario corrente ed ai due esercizi finanziari precedenti.

L'aiuto va considerato erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Per le aziende appartenenti al settore del trasporto su strada l'importo "*de minimis*" è ridotto a € 100.000,00.

Le imprese del settore agricolo dedite alla produzione primaria di prodotto agricoli sono soggette ad un regime speciale, secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1860/2004, come modificato da suddetto Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 7 -Costi ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione, nel caso di conseguimento di posizione utile nella graduatoria definitiva di merito e fino alla concorrenza dei fondi disponibili, le spese effettuate dall'impresa a partire dalla data di assunzione.

Qualora l'assunzione dei lavoratori avvenga in forma part-time, il contributo verrà erogato in modo proporzionale alle ore settimanali di lavoro concordate.

Art. 8 - Strumenti ed intensità dell'aiuto

Il finanziamento è concesso, per gli uomini, nella misura fissa di Euro 900,00 mensili, nel caso di assunzione di una donna il finanziamento è concesso nella misura fissa di € 1.000,00 mensili, a condizione che tale importo non dia luogo ad una intensità di aiuto lorda superiore al 100% del costo salariale lordo annuo del lavoratore dimostrabile con Mod. 770.

Il finanziamento è concesso, sotto forma di contributo a fondo perduto ed ha la durata di 36 mesi .

Gli aiuti saranno concessi fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie dell'intervento.

Art. 9 – Condizioni

Il contributo previsto nei precedenti articoli è erogato a condizione che:

- a) L'impresa si impegni a produrre copia del contratto di assunzione entro 30 giorni dalla notifica della determinazione di concessione del contributo (attivazione del contratto di lavoro così come previsto all'art. 4) pena la decadenza del beneficio.
- b) l'impresa, anche di nuova costituzione, applichi con contratto a tempo indeterminato pieno o parziale, un incremento del numero di dipendenti.
- c) il livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

- d) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
- e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla L. 626/94 e successive modificazioni ed integrazione;

Art. 10 - Obblighi dei beneficiari e norme sanzionatorie.

Il provvedimento di licenziamento intervenuto, per ragioni diverse dalla giusta causa o giustificato motivo oggettivo, nei 36 mesi successivi alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato, nei confronti del lavoratore per il cui inserimento il Comune abbia corrisposto i contributi di cui al presente Bando, comporta la revoca dei contributi concessi al datore di lavoro in relazione a tale rapporto.

La revoca comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo.

Se, il rapporto di lavoro cessa, a causa di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, entro i 12 mesi dalla costituzione del rapporto di lavoro, è disposta la revoca parziale del contributo in proporzione al periodo di assunzione. In questo specifico caso, all'impresa è data possibilità di riformulare domanda all'ente locale, per l'assunzione di altra unità lavoro, onde provvedere alla sostituzione dell'unità lavoro licenziata

I contributi Comunali non possono essere concessi e, se concessi, sono revocati, qualora da accertamenti effettuati dalle autorità ispettive emerga il mancato rispetto delle condizioni stabilite da accordi interconfederali, dai contratti collettivi nazionali di settore, dai contratti collettivi di lavoro territoriali di categoria e dagli accordi stipulati a livello aziendale.

Art. 11 - Erogazione del contributo

Il contributo viene erogato in annualità posticipate, in proporzione al periodo di assunzione , dietro presentazione di mod. 770 erogato presentando i seguenti documenti:

- a. Mod. 770
- b. Copia conforme del Libro Matricola;
- c. Copia conforme dei cedolini paga, firmata dal lavoratore e relativi copie di bonifici bancari o copie degli assegni circolari non trasferibili relativi all'avvenuto pagamento delle mensilità .
- d. DURC ed equivalente attestazione di regolarità di pagamento degli oneri previdenziali per i lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- e. Dichiarazione del lavoratore di avvenuto pagamento degli stipendi/salari, con copia del documento di identità.
- f. Copia conforme del Modello Unificato di assunzione

Le imprese beneficiarie che non mantengano l'impegno dell'assunzione per gli ulteriori 36 mesi richiesti, dovranno restituire la somma percepita a titolo di acconto.

Art. 12 - Presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere redatta in carta libera secondo il modulo allegato al presente (all. n. 1) disponibile presso lo Sportello Unico o presso il sito web www.comuneviggiano.it.

Il bando ha una validità di giorni 90 dalla data di pubblicazione, e l'istanza a pena di esclusione, deve essere spedita entro il termine del 28-09-2008 a mezzo raccomandata AR indirizzata al

Comune di Viggiano, Via Roma, n. 51, 85059 Viggiano (Potenza) in plico chiuso sul quale deve essere apposta la seguente dicitura “**Sostegno alla imprenditoria esistente per l’assunzione di unità lavorative 2**”.

A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio Postale accettante.

Il modulo della domanda, unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere sottoscritto dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante della società .

La domanda deve essere compilata in ogni suo punto, come da modello Allegato.

Art. 13 -Ammissibilità delle iniziative

L’istruttoria delle domande di ammissione all’agevolazione sarà esperita da una Commissione successivamente individuata con apposito provvedimento.

La Commissione incaricata della istruttoria , provvede a verificare:

- a. la completezza della documentazione;
- b. la sussistenza delle condizioni di accesso all’agevolazione;
- c. l’attribuzione del punteggio;
- d. la formulazione della graduatoria di merito.

L’approvazione della graduatoria così come risultante dall’esito della istruttoria verrà approvata con provvedimento di giunta Comunale..

L’inosservanza dei termini e delle modalità di produzione della domanda determina automatica restituzione al mittente.

Art. 14 -Valutazione e selezione delle domande

Premesso che tutti i destinatari di cui all’art. 3, possono proporre domanda di assunzione per unità lavoro che si trovano in condizione di inoccupazione e disoccupazione, alle quali assegnare un punteggio pari a **10** per ogni unità lavoro assunta, l’istruttoria e la valutazione delle domande necessaria per la formazione della graduatoria di merito, avverrà sulla base di ulteriori punteggi così di seguito evidenziati se si verificano le seguenti condizioni:

- a. assunzione di lavoratore di età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del bando **punti 10**;
- b. assunzione di lavoratore di età superiore a 40 anni alla data di pubblicazione del bando, **punti 20**
- c. assunzione di unità lavorativa di sesso femminile, **punti 20** (che si aggiungono agli altri in caso di assunzione di cui ai punti a) b) d) e);
- d. assunzione di disoccupati o inoccupati in possesso di laurea **punti 20** (che si aggiungono agli altri in caso di assunzione di cui ai punti a) b) c) e);
- e. assunzione di unità lavorativa svantaggiate, (**idoneamente documentato da pubbliche amministrazioni**): vedovi; divorziati; ex-detenuiti/e; ex-tossicodipendenti; ragazze-madri; ex-alcolisti; portatori/trici di handicap; **punti 30.**) (che si aggiungono agli altri in caso di assunzione di cui ai punti a) b) c) d);

A parità di punteggio precede la domanda con numero di protocollo inferiore.

L’esame di ammissibilità e la valutazione di merito avvengono da parte della commissione esaminatrice sulla base delle sole informazioni contenute nell’istanza non ammettendosi richieste di integrazioni.

Art. 15 - Cumulabilità delle agevolazioni

I contributi previsti dal presente Bando sono cumulabili con altri benefici, ma non per lo stesso oggetto dell'agevolazione, eventualmente concessi da leggi nazionali o regionali o altri interventi comunali, così come indicato all'art.6

Art. 16 - Revoca del contributo

E' prevista la revoca del provvedimento di concessione del contributo nel caso di violazione delle precedenti disposizioni.

Il Comune di Viggiano, per il tramite di incaricati, verifica il permanere dei requisiti mediante controlli durante il periodo di durata del contratto di lavoro, nonché per un massimo di ulteriori 36 mesi successivi al periodo agevolato.

I beneficiari sono tenuti a consentire i controlli da parte del Comune fornendo anche la documentazione e le informazioni richieste, pena la revoca del contributo.

Art. 17 - Informazioni sul procedimento

L'avvio del procedimento istruttorio per la valutazione e la selezione delle domande deve esaurirsi entro il termine di giorni 60 dalla scadenza del termine per la produzione delle domande. La graduatoria di merito viene adottata con delibera di Giunta Comunale e pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di giorni quindici consecutivi, durante i quali possono essere prodotti eventuali ricorsi. Sui ricorsi esprime la valutazione di merito la Commissione esaminatrice.

La concessione del contributo viene adottata con determinazione del Responsabile del Servizio.

La graduatoria definitiva resta aperta per l' eventuale scorrimento fino al limite delle risorse finanziarie disponibili seguendo rigorosamente l'ordine della stessa, qualora vengano rese disponibili ulteriori risorse o per effetto di economie di spese su altre azioni e/o bandi e comunque non oltre la pubblicazione di altro analogo bando.

Il beneficiario ha l'obbligo di avviare l'assunzione dell'unità lavorativa entro 60 giorni dalla notifica dell' ammissione al beneficio mediante attivazione del contratto di lavoro subordinato. Il termine suddetto è da ritenersi perentorio significando che nel caso di violazione si procede a revoca del provvedimento di concessione del contributo.

La liquidazione del contributo viene effettuata entro 30 giorni dalla verifica tecnico- amministrativa se chiusa in forma positiva.

Art. 18 – Soggetti che hanno già usufruito del 1° Avviso Pubblico

I soggetti che hanno già usufruito del 1° A.P. “SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L'ASSUNZIONE DI UNITA' LAVORATIVE”, pubblicato nel 2006, presentando la domanda secondo il modello allegato, potranno usufruire dell'ulteriore agevolazione del presente A.P., per altre unità lavorative non beneficiarie del contributo di cui al I Bando.

Art. 19 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la responsabilità del procedimento è affidata all'Ufficio Finanziario, nella persona del Rag. Di Fuccio Giuseppe, quale Responsabile del Servizio "Altri Servizi Produttivi" .

Art. 20 - Tutela della privacy

I dati e le informazioni che entreranno in possesso del Comune di Viggiano in ragione del presente A.P. saranno trattati nel rispetto del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il trattamento dei dati, che avverrà con modalità manuale e informatizzata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Art. 21 - Informazioni

Per le informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico del Comune di Viggiano dalle ore 09.00 alle ore 13.00 nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì (tel. 0975-61161) o al seguente recapito telefonico del Comune di Viggiano allo 0975-61142 o sul sito www.comuneviggiano.it

Viggiano, lì 30-06-2008

**Il Responsabile di Servizio
(Rag. Giuseppe Di Fuccio)**